

Contratto di ricerca per il Progetto “Titolo” [acronimo], ammesso al finanziamento con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico,, pubblicato su G.U.R.I. n. del

La CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI, con sede in Roma, via Cesare Beccaria, n. 94, codice fiscale n. 80198650584, nella persona del legale rappresentante, nato a, il, CF, domiciliato per la carica presso la sede;

di seguito CSEA

e

la (il Contraente Capofila, di seguito Capofila), con sede legale in - Codice Fiscale...., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

e (in caso di compagine)

la (di seguito, il Contraente), con sede legale in - Codice Fiscale...., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

e

la (di seguito, il Contraente), con sede legale in - Codice Fiscale...., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

e

la (di seguito, il Contraente), con sede legale in - Codice Fiscale...., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

di seguito i Contraenti

di seguito la CSEA e i Contraenti (comunemente denominati “Parti”)
convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

- “*Accordi tra i Contraenti*”: accordi di collaborazione formalizzati mediante appositi contratti, che, in caso di partecipazione in partenariato, regolano i rapporti tra i Contraenti, ai fini della realizzazione del progetto. Tali accordi regolamentano i rapporti tra le parti, in particolare tra il Capofila e gli altri Contraenti, e definiscono, per ciascun Contraente, la quota di partecipazione, l’attività da realizzare ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto e i relativi costi. Gli Accordi tra i Contraenti, inoltre, formalizzano gli aspetti relativi alla proprietà e al futuro utilizzo dei risultati del Progetto, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 settembre 2010.
- “*Bando*”: Bando di gara per progetti di ricerca approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico dele pubblicato su G.U.R.I n.
- “*Capitolato tecnico del Progetto*”: è la proposta di progetto così come presentata all’atto della sottomissione, nel caso non siano intervenute modifiche, ovvero come modificata in ragione: delle prescrizioni contenute nella Relazione di valutazione finale redatta dagli Esperti incaricati delle attività di valutazione ai fini dell’inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto, degli aggiustamenti e delle varianti richiesti dai Contraenti, anche in itinere, come approvati dal Ministero dello sviluppo economico, e delle eventuali integrazioni utili ai fini delle diverse fasi di valutazione e verifica.
- “*Capofila*”: è l’impresa assegnataria del contributo cui, in caso di partecipazione in partenariato, compete il ruolo di coordinatore del Progetto e di responsabile della sua attuazione, nonché di referente ufficiale della compagine per ogni adempimento amministrativo, ferme restando le responsabilità individuali verso la CSEA dei singoli assegnatari (nel presente contratto “Contraenti”).
- “*Contributo*”: contributo riconosciuto al Progetto di cui al presente contratto ed erogato, in più quote, dalla CSEA, a valere sul Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.
- “*Esperto valutatore*”: esperto incaricato dalla CSEA per le attività inerenti la predisposizione del capitolato tecnico e per la verifica degli stati di avanzamento, dell’ammissibilità, pertinenza e congruità delle spese documentate e del conseguimento dei risultati finali del Progetto di cui al presente contratto.
- “*Fondo*”: fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, istituito presso la CSEA ai sensi dell’art. 11 del decreto 26 gennaio 2000, come modificato dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato,

di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 17 aprile 2001.

- "*Progetto*": progetto di Ricerca oggetto del presente contratto ammesso al finanziamento ai sensi del Bando.
- "*Stato di avanzamento*": grado di sviluppo o di completamento delle attività previste o svolte nell'ambito del Progetto.
- "*Varianti di progetto*": variazioni di tipo temporale, tecnico-scientifica, economica, societaria e di compagine, successive alla data di inizio del Progetto, richieste dal Capofila e approvate secondo le disposizioni del Bando.

Articolo 2

Normativa ed allegati

1. I Contraenti, ai fini dello svolgimento delle attività del presente contratto, dichiarano di essere a conoscenza dei contenuti del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 aprile 2018, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2010 (di seguito decreto 16 settembre 2010) e del Bando.
2. Le Parti espressamente concordano che i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
Allegato I – *Capitolato tecnico del Progetto* (di seguito: Capitolato)
Allegato II – *Accordo tra i Contraenti*
Allegato III [eventuale] – *Fideiussione*
Allegato IV – *Modulo Privacy*

Articolo 3

Oggetto

1. Con il presente contratto si definiscono i rapporti tra le Parti per tutti gli aspetti inerenti l'esecuzione del Progetto "*Titolo*" [acronimo], i cui obiettivi sono descritti nel Capitolato, le verifiche e i controlli, l'erogazione delle quote di Contributo da parte della CSEA e il versamento al Fondo del diritto di cui al Decreto del 16 settembre 2010.

Articolo 4

Modalità di realizzazione e durata del Progetto

1. Il progetto viene avviato in data
2. La durata di esecuzione del Progetto è dimesi (come indicata nel Capitolato).
3. Su richiesta del Capofila, il Ministero dello sviluppo economico può disporre una proroga della durata del Progetto secondo le tempistiche e le modalità di cui all'Allegato D del Bando "Termini, condizioni e modalità per la presentazione di varianti di progetto" (di seguito Allegato D).
4. Il Capofila è tenuto a presentare al Ministero dello sviluppo economico e alla CSEA una relazione semestrale di sintesi contenente gli elementi per una valutazione dello Stato di avanzamento del Progetto, con esclusivo riferimento alle attività tecnico-scientifiche, nonché ai risultati conseguiti

complessivamente e da ogni singolo Contraente. La relazione semestrale è trasmessa secondo le modalità pubblicate sul sito <http://www.ricercadisistema.it>.

5. Gli stati di avanzamento del Progetto, ai fini dell'erogazione del Contributo, possono essere presentati secondo le tempistiche previste dal successivo art. 5, comma 3 e con le modalità pubblicate sul sito <http://www.ricercadisistema.it>; tali richieste possono essere presentate solo se il Capofila ha regolarmente presentato le relazioni semestrali previste dall'art. 11, comma 4, del Bando.
6. Il Capofila, a conclusione del Progetto, è tenuto a presentare al Ministero dello sviluppo economico e alla CSEA una relazione descrittiva finale delle attività del progetto e dei principali risultati ottenuti e una liberatoria alla pubblicazione della medesima relazione, fatta salva la necessaria salvaguardia di elementi rilevanti ai fini di eventuali diritti di privativa. La relazione descrittiva finale è trasmessa secondo le modalità pubblicate sul sito <http://www.ricercadisistema.it>.
7. Il presente contratto esaurisce la sua validità alla data di erogazione, da parte della CSEA, dell'ultima quota di Contributo, secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 5, fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 6.2 e 7.

Articolo 5

Accertamenti ed erogazione del contributo

1. Il Contributo è liquidato in più quote correlate allo Stato di avanzamento del Progetto.
2. Nel caso in cui il Capofila abbia richiesto la prima quota di Contributo a titolo di acconto, tale quota è erogata nel limite massimo del 30% del contributo di cui al Capitolato tecnico del Progetto e comunque per un importo pari a quello garantito con la fideiussione (Allegato III), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del Bando. La fideiussione verrà svincolata in un'unica soluzione all'atto di corresponsione della quota finale di cui al successivo comma 6, senza possibilità di svincoli parziali. Il Capofila è responsabile dell'operatività della garanzia per tutta la durata del progetto, fino all'erogazione della quota di contribuzione a saldo, pena quanto previsto all'art. 14, comma 3, lettera i) del Bando. La garanzia deve essere efficace a far data dall'inizio del progetto.
3. Le successive quote di Contributo possono essere richieste in relazione allo Stato di avanzamento del Progetto, esclusivamente per le linee di attività concluse, dietro presentazione di relazioni - intermedie o finali - inerenti le attività tecnico-scientifiche e i risultati conseguiti, complete della rendicontazione dei costi sostenuti. Le relazioni, predisposte secondo le modalità descritte nell'Allegato C del Bando "*Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*", devono essere inviate alla CSEA con frequenza non inferiore a 10 mesi e comunque non prima di 12 mesi dalla data di inizio del Progetto, salvo quanto previsto all'art. 13 del Bando.
4. Gli Stati di avanzamento, il conseguimento dei risultati intermedi e finali, la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese documentate sono

- oggetto di valutazione e di verifica, anche *in loco*, da parte della CSEA e gli esiti sono trasmessi al Ministero dello sviluppo economico.
5. Nel caso in cui il Capofila abbia richiesto l'acconto di cui al comma 2, le quote di contributo intermedie (previa disposizione di erogazione del Ministero dello sviluppo economico) sono erogate conservando come anticipo residuo la medesima percentuale di acconto, da calcolare sulle quote ancora da erogare.
 6. La quota di contributo richiesta a saldo non può essere inferiore al 20% del Contributo complessivo. Nel caso in cui il Capofila abbia richiesto l'acconto di cui al comma 2, la quota di contributo richiesta a saldo non può essere inferiore al 20% del Contributo complessivo aumentata dell'importo residuo erogato in acconto.
 7. La CSEA eroga le quote di Contributo entro 30 giorni dalla comunicazione della disposizione di erogazione da parte del Ministero dello sviluppo economico per ciascuno stato di avanzamento.
 8. Ciascuna quota di Contributo è versata sul seguente conto corrente bancario intestato al Capofila (IBAN _____), che provvede alle erogazioni dovute agli eventuali Contraenti.
 9. Tutte le comunicazioni e/o richieste inerenti lo svolgimento del Progetto, la rendicontazione dei suoi costi, etc., devono essere inviate dal Capofila alla CSEA secondo le modalità pubblicate sul sito <http://www.ricercadisistema.it>.
 10. Resta fermo che l'erogazione dei contributi, di cui ai commi che precedono, è subordinata alle verifiche sull'operatività dell'eventuale garanzia di cui all'art. 5, comma 2, e alle verifiche da parte della CSEA, previste dall'articolo 13, comma 7, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della CSEA, approvato come Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 297/2017/A, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In merito alle verifiche di cui alla lettera b) dell'articolo 13, comma 7, del summenzionato Regolamento (controlli in materia di antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011), nel caso in cui anche uno soltanto dei Contraenti non superi detti controlli, ovvero non presenti la documentazione richiesta ai fini degli stessi, la CSEA non provvederà alle erogazioni.

In merito alle verifiche di cui alle rimanenti lettere dell'articolo 13, comma 7, del summenzionato Regolamento, nel caso in cui uno soltanto dei Contraenti non superi detti controlli, la CSEA provvederà alle erogazioni a meno della quota spettante al Contraente inadempiente.

Articolo 6

Cause di revoca e di decadenza

1. La CSEA, sulla base delle verifiche e degli accertamenti di cui all'art. 13 del Bando, propone al Ministero dello sviluppo economico la revoca, totale o parziale, del Contributo, nei casi espressamente previsti dall'art. 14 del Bando.
2. In caso di revoca del Contributo disposta dal Ministero dello sviluppo economico, il Contraente interessato non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e, fermo restando l'opponibilità dell'eventuale

fideiussione (Allegato III), è tenuto alla restituzione di quanto già percepito ed al pagamento degli interessi.

Articolo 7

Proprietà intellettuale ed industriale

1. In caso di brevettabilità e/o registrabilità del Progetto o di parti di esso, l'erogazione della quota di Contributo a saldo è subordinata alla presentazione alle amministrazioni competenti, da parte del soggetto individuato dagli Accordi tra i Contraenti e/o sulla Proprietà intellettuale (di seguito Accordi), quale titolare del diritto di registrazione e/o brevettazione, di apposita richiesta del titolo di proprietà industriale, secondo quanto previsto dal decreto 16 settembre 2010.
2. I Contraenti, secondo gli Accordi, sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal decreto 16 settembre 2010 anche in caso di mancato ottenimento del suddetto titolo, ovvero di mancata presentazione di richiesta nel caso in cui i risultati del Progetto non siano brevettabili e/o registrabili, ma siano sfruttati commercialmente. In particolare, essi si impegnano a:
 - a) versare al Fondo l'ammontare del diritto, di cui all'art. 3 del decreto 16 settembre 2010;
 - b) rispettare gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 4, commi 3 e 4 del decreto 16 settembre 2010, di seguito riportati.

I titolari di proprietà industriale, in caso di un contratto di licenza, sono tenuti ad incassare dai licenziatari, sulla base dei contratti di licenza stipulati, unitamente alle royalties o compensi di propria esclusiva pertinenza, il diritto secondo l'ammontare previsto all'articolo 3 del decreto 16 settembre 2010. A tal fine sono tenuti ad inserire nei contratti di licenza apposita clausola nella quale sia espressamente previsto il pagamento del diritto. Nel caso di cessione del titolo di proprietà industriale, il nuovo titolare è tenuto agli obblighi previsti dal decreto 16 settembre 2010. Il soggetto cedente è tenuto a comunicare alla CSEA le cessioni del titolo di proprietà industriale entro 30 giorni dalla stipula dei relativi contratti.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i titolari di proprietà industriale inviano al Ministero dello sviluppo economico ed alla CSEA, apposita dichiarazione, ex art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante, recante un prospetto complessivo concernente i contratti relativi alla commercializzazione in proprio del titolo di proprietà industriale e/o i contratti di licenza del medesimo titolo di proprietà industriale conclusi nell'anno solare precedente, l'ammontare degli importi fatturati e la determinazione delle somme incassate a titolo di diritto.

Entro il 30 giugno di ogni anno, i titolari di proprietà industriale versano al Fondo le somme incassate nell'anno solare precedente ai sensi dell'articolo 3, del decreto 16 settembre 2010, ovvero quelle dovute al Fondo in forza della commercializzazione in proprio del titolo di proprietà industriale.
4. Il pagamento del diritto al Fondo è dovuto per 10 anni a partire dallo sfruttamento commerciale del titolo di proprietà industriale nel limite massimo della somma corrispondente alla quota di Contributo erogata dalla CSEA in forza del presente contratto. Allo scadere del termine di cui al presente comma, ovvero a concorrenza della somma corrispondente alla

quota di Contributo erogata, la CSEA ne dà pronta comunicazione, avente data certa, ai soggetti interessati. A partire da tale data si estinguono gli effetti discendenti dagli obblighi a carico dei titolari di proprietà industriale e dei soggetti utilizzatori, derivanti dal decreto 16 settembre 2010.

5. La CSEA si riserva il diritto di disporre acquisizioni documentali, accertamenti e verifiche, anche con accesso in loco, tramite i propri uffici, per la verifica dei dati trasmessi e degli importi versati ed i Contraenti si impegnano a prestare la massima collaborazione nell'ipotesi in cui la CSEA intenda esercitare tale diritto.

Articolo 8

Varianti di progetto

1. Eventuali Varianti di progetto sono regolate dall'Allegato D del Bando.

Articolo 9

Obblighi dei Contraenti

1. I Contraenti si impegnano, limitatamente alla durata del presente contratto e fino alla definizione degli obblighi di cui all'art. 7, a comunicare alla CSEA l'utilizzo in proprio o la cessione a terzi dei risultati intermedi ottenuti nello svolgimento del Progetto.
2. I Contraenti, attraverso la sottoscrizione del presente contratto, si obbligano:
 - a) a consentire al Ministero dello sviluppo economico e alla CSEA e/o ai soggetti da questi ultimi incaricati, di svolgere il monitoraggio del Progetto, secondo i termini e le modalità unilateralmente decisi, fornendo tutte le informazioni e i dati all'uopo necessari, anche attraverso la predisposizione di specifici rapporti tecnici;
 - b) a comunicare preventivamente alla CSEA, qualsiasi modifica del Progetto e/o della compagine dei Contraenti, subordinando l'attuazione di tali modifiche all'accoglimento da parte del Ministero dello sviluppo economico, così come previsto nell'Allegato D del Bando.
3. Il Capofila, attraverso la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga, altresì, a sviluppare il Progetto garantendo la totale copertura finanziaria, l'organizzazione e la fattibilità tecnico-scientifica, anche in caso di rinuncia, di mancata o di parziale realizzazione dello stesso da parte degli altri Contraenti.
4. Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta la proposta, da parte della CSEA al Ministero dello sviluppo economico, di revoca dei contributi sino a quel momento concessi e la conseguente risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto all'art. 6.2.
5. I Contraenti si impegnano a sollevare integralmente la CSEA e a tenerla indenne da eventuali danni verso terzi derivanti da atti o omissioni ad essi imputabili nell'esecuzione del presente contratto. I Contraenti sono solidalmente responsabili ai fini di quanto previsto dall'art. 15.3 del Bando.

Articolo 10

Cumulo dei contributi

1. I Contraenti, con la sottoscrizione del presente contratto, garantiscono l'assenza di richieste e/o dell'ottenimento di qualsivoglia ulteriore forma di contributo, finanziamento o sovvenzione, avanzate a soggetti pubblici o accordati dai medesimi soggetti per la realizzazione di specifiche attività facenti parte integrale o parziale del Progetto.
2. La previsione di cui al comma che precede obbliga i Contraenti per tutta la durata del contratto, pena l'applicazione di quanto previsto agli artt. 6 (Cause di revoca e di decadenza) e 11 (Risoluzione del contratto).

Articolo 11 Risoluzione del contratto

Le clausole di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e 10 hanno per la CSEA carattere essenziale: la loro violazione costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Laddove si verifichi l'inadempimento, la CSEA dichiarerà tramite PEC di volersi avvalere della presente clausola e il contratto s'intenderà automaticamente risolto, fermo restando quanto previsto all'art. 6.2.

Articolo 12 Foro competente

Ove, per una ragione qualsiasi, dovesse insorgere lite giudiziaria, le parti eleggono come Foro competente esclusivamente quello di Roma.

Roma, _____

la (Capofila), con sede legale in - Codice Fiscale....., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

firma

la (Contraente), con sede legale in - Codice Fiscale....., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

firma

la (Contraente), con sede legale in - Codice Fiscale...., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

firma

la (Contraente), con sede legale in - Codice Fiscale...., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

firma

Il Presidente

Il Contraente accetta specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c. le clausole espresse agli artt. 5, 6, 7, 9, 10 e 11.

Roma, _____

la (Capofila), con sede legale in - Codice Fiscale...., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

firma

la (Contraente), con sede legale in - Codice Fiscale...., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

firma

la (Contraente), con sede legale in - Codice Fiscale...., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

firma

la (Contraente), con sede legale in - Codice Fiscale...., Partita IVA - in persona del legale rappresentante, CF, a ciò deputato in forza di formale procura/statuto, per lo svolgimento di attività professionale relativa a quanto in oggetto, secondo i contenuti, modalità e condizioni nel seguito specificati;

firma
